

## LE SOGLIE DI FALLIBILITA'

(Art. 1 Legge fallimentare)

*“Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.*

*Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:*

- a) hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;*
- b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.”*

Il legislatore per individuare la nozione di piccolo imprenditore<sup>1</sup> introduce delle soglie quantitative adottando impropriamente un linguaggio mutuato dalla scienza economica, “*ricavi lordi medi*” ed “*investimenti per un capitale di valore*”, soglie che una volta superate<sup>2</sup> rendono l’imprenditore commerciale, sia esso in forma individuale che societaria, fallibile.

Questa accezione “quantitativa ed espressa al negativo” di piccolo imprenditore, fa sorgere negli operatori non pochi dubbi e questioni interpretative concernenti:

- I. Significato di “investimenti nell’azienda per un capitale di valore”
- II. Significato di “ricavi lordi medi”
- III. Identificazione del periodo temporale di riferimento

---

<sup>1</sup> Imprenditore: cfr definizione di piccolo imprenditore di cui all’art. 2082 cc e quella di imprenditore commerciale di cui all’ art. 2195 c.c..Il legislatore della novella fallimentare, per riconoscere il piccolo imprenditore non fallibile introduce un criterio quantitativo che contrasta con i criteri civilistici di tipo qualitativo (cfr Rivista Diritto e Pratica del Fallimento, aprile 2006).

<sup>2</sup> Il soggetto fallisce anche se risulta superato uno dei due limiti. Si ricordi che l’ art. 15 novellato di fatto introduce un ulteriore limite di indebitamento minimo pari ad Euro 25.000,00 al di sotto del quale il soggetto non può essere dichiarato fallito.

IV. Individuazione dei documenti utili per valorizzare i parametri suddetti in base alla tipologia dei soggetti fallibili (società di capitali, società di persone, ditte individuali)

### **I. Significato di “hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a”**

Per cercare di comprendere il significato del parametro “capitale investito” può essere utile ricordare la spiegazione offerta dalla Corte di Cassazione Sezione I Sentenza N. 4733 del 12/07/1983 secondo la quale “per capitale investito deve intendersi ogni investimento effettuato dall’imprenditore per l’acquisto di macchinari e di merci, per l’allestimento di negozi e di impianti... In altri termini esso consiste nella quantità di ricchezza immessa nell’attività commerciale...”

Quando si parla di investimenti in azienda si fa riferimento ad un processo di impiego anticipato di risorse e mezzi al fine di ottenerne nel tempo una misura maggiore rispetto a quella inizialmente impiegata (cfr “Analisi di bilancio”, Editore Ipsoa).

Gli investimenti, quindi, non sono altro che l’insieme di tutte quelle entità di cui l’azienda<sup>3</sup> ha bisogno per dar vita all’attività di impresa. Questo “complesso di beni” nel linguaggio tecnico aziendalistico può essere definito capitale investito d’azienda.

È necessario premettere che tra gli stessi aziendalisti è difficile enucleare una nozione comunemente condivisa di capitale investito nell’azienda ed attribuire ad esso una valorizzazione univoca ed oggettiva.

Come può essere determinato il valore del capitale investito di una impresa?

---

<sup>3</sup> Art. 2555 c.c. definisce l’azienda come “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”, beni intesi in senso lato: attrezzature, marchi, denaro, merce, know how...

I metodi per calcolare il valore del capitale sono diversi ed è necessario scegliere la metodologia più opportuna in funzione dello scopo per il quale viene effettuata la determinazione.

Occorre, quindi, preliminarmente individuare le finalità per le quali questa particolare informazione (valore del capitale) viene determinata. Le finalità per le quali può essere utile attribuire un valore al capitale possono essere (Cfr. Gino Zappa, “Valore economico del capitale<sup>4</sup>”):

- Orientare il prezzo di cessione/acquisizione di un’azienda;
- Determinare il valore di liquidazione che sarebbe possibile realizzare vendendo i fattori specifici ed estinguendo i debiti;
- Determinare un valore prudenziale da comunicare a tutti i soggetti interessati alle sorti aziendali (finanziatori, clienti, fornitori, dipendenti, soci, ecc. ...) attraverso un’analisi sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’impresa.
- Altre...

Nell’ambito della nuova legge fallimentare, al fine di determinare il valore soglia del capitale investito a quale valore si dovrà fare riferimento? Al valore economico del capitale investito? Al valore di mercato del capitale investito? Al valore del costo storico di acquisizione del capitale investito? Al valore contabile del capitale investito così come emerge dai dati espressi nelle scritture contabili?

---

<sup>4</sup> *“Il valore del capitale economico di una azienda può indicarsi come “generale” quando in normali condizioni di mercato è ritenuto congruo senza considerare la natura delle parti interessate nella transazione, la loro forza contrattuale ed i loro interessi. In questo modo il valore che si determina costituisce un punto di riferimento distinto da una valutazione soggettiva che considera al contrario l’utilità dell’azienda per specifici operatori”*(Giorgio Guatri, pag. 3-La valutazione del capitale economico dell’impresa). Per valutare il capitale economico dell’impresa ovvero per procedere alla valutazione dell’azienda l’esperto deve tenere presente diverse informazioni( attività esercitata, settore di appartenenza, operazioni gestionali particolari) e può seguire vari metodi di valutazione: metodo patrimoniale (prende in esame gli elementi del patrimonio), metodo reddituale (prende in esame un reddito normalizzato e quindi i fattori del conto economico), metodo finanziario, metodo misto. Nessuna normativa civilistica o fiscale indica quale metodo il professionista debba usare nella valutazione. Individuare il valore economico della azienda può avere varie finalità: orientare prezzo cessione azienda, prezzo liquidazione, etc.

**Il capitale investito, dal punto di vista puramente aziendalistico, è rappresentato dalla somma delle attività dello stato patrimoniale di bilancio suddiviso in attività correnti** (o capitale circolante costituite da merci, crediti, liquidità) **e attività fisse** (o capitale fisso/immobilizzato costituite da macchinari, impianti, attrezzature, fabbricati, terreni).

Il capitale investito, normalmente, è finanziato secondo due modalità:

- mezzi propri (conferimento iniziale di capitale e successivi aumenti);
- mezzi di terzi (indebitamento).

L'indebitamento esterno più i mezzi propri costituiscono la struttura del capitale.

Il totale dei mezzi di terzi (debiti a breve e debiti a medio/lungo termine) più i mezzi propri costituiscono la struttura finanziaria.

**Il capitale investito è perciò frutto di un *mix* tra mezzi propri e mezzi di terzi e coincide con il TOTALE ATTIVO dello stato patrimoniale ed indica il valore del capitale complessivamente investito nell'azienda.** (Cfr. Felice Aloï, "Pmi" – Ipsoa Editore, n. 7, luglio 2005; Cfr. "Indici di bilancio e flussi finanziari" Coda-Brunetti, Etas Libri 1988).

Il valore del capitale investito, pertanto, corrisponde al totale attivo dello stato patrimoniale determinato indipendentemente dalla tipologia delle fonti di finanziamento (indebitamento verso terzi, capitale proprio o di autofinanziamento).

Sarebbe irragionevole ritenere che l'assoggettabilità al fallimento possa dipendere dalla composizione del capitale investito o dalla composizione delle fonti di finanziamento. Non avrebbe, infatti, senso ritenere che più o meno assoggettabile al fallimento una impresa in funzione della attività esercitata: esistono imprese che per l'esercizio della attività richiedono elevati investimenti

in attrezzature (attivo fisso), ma esistono imprese, ad esempio quelle commerciali, che per l'esercizio dell'attività richiedono alte scorte di magazzino e fido concesso ai clienti (attivo circolante) ( cfr, Diritto Fallimentare 2006, commento art. 1).

L'attivo totale dello stato patrimoniale deve essere considerato al lordo o al netto dei fondi ammortamento? All'attivo totale dello stato patrimoniale devono essere aggiunti i valori dei beni strumentali detenuti dall'impresa a qualunque titolo ed impiegati nella gestione caratteristica ed accessoria, ovvero concessi in leasing, comodato, noleggio, locazione?

✓ *TOTALE ATTIVO dello stato patrimoniale al netto od al lordo dei fondi ammortamento*<sup>5</sup>?

---

<sup>5</sup> *Nozione di Ammortamento*: Secondo una *nozione civilistica* (Art. 2426 c.c. punto 2), l'ammortamento rappresenta un procedimento tecnico contabile attraverso il quale si ripartisce il costo dei beni ad utilità pluriennale (immobilizzazioni materiali ed immateriali) in "quote di ammortamento" sugli anni/esercizi previsti per la loro utilizzazione. Il processo di ammortamento è escluso in tutti i casi in cui il bene di proprietà dell'impresa è non strumentale all'esercizio dell'impresa. Si redige un "piano di ammortamento" in base alla residua possibilità di utilizzazione del bene (macchinari, impianti, marchi), in quanto si suppone che il bene abbia una utilizzazione limitata nel tempo, stabilendo:

- la vita utile del bene ossia la residua possibilità di utilizzo ( esempio 5 anni)  
- il coefficiente di ammortamento (es. 20%)

Si procede al calcolo della quota di ammortamento, da imputare a ciascun esercizio e si continua sistematicamente negli anni, sino ad esaurimento del costo del bene. Sistematicamente significa che la quota di ammortamento non necessariamente deve essere costante nel tempo (raccomandazione principio contabile n. 16), ma può essere crescente, decrescente.

ESEMPIO

Macchinario acquistato nell'anno 2001 al costo di acquisto di 200 (costo storico del bene 200). Si stabilisce che l'utilità residua del bene sia di 5 anni. Il coefficiente di ammortamento è pari, quindi, al 20% (100/5). Le quote di ammortamento sono costanti.

Al 31/12/2001: Costo bene 200, quota di ammortamento 40 (200per 20%), Fondo Ammortamento 40, Valore Netto del Bene (Costo – Fondo) 160( 200-40)

Al 31/12/2002: Costo bene 200, quota di ammortamento 40, Fondo Ammortamento 80, Valore Netto del Bene (Costo – Fondo) ( 200-80) 120

Al 31/12/2003: Costo bene 200, quota di ammortamento 40, Fondo Ammortamento 120, Valore Netto del Bene (Costo – Fondo) ( 200-120) 80

Al 31/12/2004: Costo bene 200, quota di ammortamento 40, Fondo Ammortamento 160, Valore Netto del Bene (Costo – Fondo) ( 200-160) 40

Al 31/12/2005: Costo bene 200, quota di ammortamento 40, Fondo Ammortamento 200, Valore Netto del Bene (Costo – Fondo) ( 200-200) ZERO. Il bene risulta completamente ammortizzato.

Pertanto al 31/12/2005: Valore dell'investimento (bene ) al Netto del Fondo ammortamento: Zero (200-200)  
Valore dell'investimento al Lordo del Fondo ammortamento: 200, pari, sempre, al costo di acquisto

Pertanto al 31/12/2003: Valore dell'investimento (bene ) al Netto del Fondo ammortamento: 80 (200-120)  
Valore dell'investimento al Lordo del Fondo ammortamento: 200, pari, sempre, al costo di acquisto

La finalità dell'ammortamento è quella di evitare che il costo del bene deperibile ad utilità pluriennale abbia un impatto come componente negativo di reddito sul solo esercizio di acquisto. Di conseguenza, in ogni esercizio si imputa la quota di competenza sino a che l'intero valore del bene non si sia azzerato.

Secondo una *nozione fiscale*:

Le tecniche di analisi di bilancio portano a determinare l'attivo dello stato patrimoniale sempre al netto dei fondi ammortamento/svalutazione, in quanto il patrimonio dell'azienda viene riclassificato secondo un criterio prudenziale<sup>6</sup> ed un criterio di liquidabilità/esigibilità<sup>7</sup> delle poste di bilancio dello stato patrimoniale. Questa ottica non è certamente consona al criterio di determinazione del capitale investito finalizzato a determinare la soglia di fallibilità dell'imprenditore commerciale, in quanto non quantifica esattamente il valore complessivo delle risorse / investimenti immessi nell'azienda.

Si ipotizzi il caso in cui i beni impiegati nell'impresa siano completamente ammortizzati, il valore degli investimenti effettuati nell'azienda dovrebbe essere pari a zero? Nel caso in cui i beni siano completamente ammortizzati, ma comunque presenti in azienda e/o impiegati nel processo produttivo dovranno essere sicuramente valorizzati: al costo di acquisto? Oppure qualora fosse impossibile risalire al costo di acquisto si dovrà procedere ad una valutazione del bene al valore di mercato nominando un perito estimatore?

---

*Nozione, procedimento e finalità dell'ammortamento sono sostanzialmente le medesime di quelle civilistiche. L'ammortamento fiscale, tuttavia, corre su un binario diverso. Infatti, fiscalmente, il bene non viene ammortizzato in base alla residua capacità di utilizzo, bensì secondo i coefficienti o aliquote di ammortamento stabiliti dal Ministero delle Finanze secondo il DM 31 dicembre 1988 (per i beni entrati in funzione dal 1 gennaio 1989) in relazione alla tipologia del bene ed al settore di utilizzo del possessore. Fiscalmente vi sono varie tipologie di ammortamento dette ordinario, ridotto, anticipato, accelerato. Lo scostamento tra il valore fiscale e quello civilistico è indicato nel quadro EC della dichiarazione dei redditi.*

<sup>6</sup> *Criterio Prudenziale: il principio di prudenza contemplato nell'art. 2423 bis c.c. è principio generale di redazione del bilancio funzionale alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale reddituale e finanziaria della impresa, nella prospettiva di continuità - "going concern"- della attività di impresa, nonché tenendo conto della funzione economica di ciascun elemento attivo e passivo del patrimonio. Tale principio è sancito anche nei principi contabili nazionali ed internazionali.*

<sup>7</sup> *Criterio di liquidabilità ed esigibilità: le voci che compongono il patrimonio della impresa, attività e passività, vengono riclassificate secondo un criterio di liquidabilità ed esigibilità in base a i tempi di realizzo e di estinzione:*

Attivo fisso	Mezzi propri e Passività consolidate
Attivo circolante	Passività correnti
Totale impieghi	Totale fonti

(ordine decrescente dei tempi di liquidabilità delle attività e dei tempi di estinzione delle passività)

Ai nostri fini, il valore del capitale investito coincide con il totale attivo dello stato patrimoniale risultante dai dati contabili al lordo dei fondi di ammortamento/svalutazione<sup>8</sup>.

✓ *TOATALE ATTIVO dello stato patrimoniale maggiorato del valore dei beni in leasing, noleggio, comodato, locazione?*

I bilanci delle nostre società contengono nell'attivo dello stato patrimoniale beni materiali ed immateriali in proprietà (cfr art. 2426 c.c. criteri di valutazione delle poste di bilancio; cfr principi contabili nazionali ed internazionali di valutazione delle poste di bilancio).

Al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (artt. 2423 e 2423 bis c.c.) la nota integrativa, disciplinata dall'art. 2427 c.c., deve evidenziare altre informazioni utili per valutare l'ammontare complessivo del patrimonio: ad esempio deve evidenziare gli impegni assunti dall'impresa non risultanti dallo stato patrimoniale ed espressi nei conti d'ordine (p.to 9) ed anche le operazioni di locazione finanziaria (p.to 22).

Ci si domanda, pertanto, se i beni in leasing, in comodato, in locazione od a noleggio siano da considerare nel computo del capitale investito nell'azienda ed in quale misura. Nei principi internazionali (IAS N. 17) prevale il principio di "sostanza sulla forma" e quando, ad esempio, si presenta il caso in cui il locatario ha il diritto di utilizzare un bene ed il locatore gli ha trasferito tutti i rischi e i

---

<sup>8</sup> *Come si calcola il valore dell'attivo dello stato patrimoniale al lordo dei fondi ammortamento? Dato che nel bilancio delle società di capitali, espresso in forma Cee, il valore delle immobilizzazioni materiali, immateriali, e comunque tutti i valori contenuti nell'attivo dello stato patrimoniale sono esposti al netto di Fondi Ammortamento e Fondi Svalutazione (crediti, magazzino...), è sufficiente sommare a detti valori netti l'ammontare dei fondi. Tutti i dati e gli elementi si trovano in Nota Integrativa. La Nota Integrativa costituisce parte integrante del fascicolo di Bilancio CEE unitamente agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico. Qualora il bilancio non fosse in forma CEE (bilanci delle società di persone e ditte individuali), l'investimento al Lordo dei fondi ammortamento e svalutazione, è semplicemente pari al Totale Attivo dello stato patrimoniale, in quanto i fondi ammortamento e svalutazione sono indicati nel Passivo dello Stato patrimoniale.*

benefici correlati alla proprietà della attività, si assimila questo tipo di contratto all'acquisto (e alla corrispondente vendita per il locatore) di beni con pagamento dilazionato. Nel decreto legislativo di riforma del diritto societario è stato introdotto il punto 22 all'art. 2427 c.c. in modo che il bilancio evidenzi gli effetti dell'applicazione del c.d. *metodo finanziario* e rappresenti la sostanza economica dell'operazione. Nella nota integrativa il nuovo art. 2427 c.c. prevede che l'utilizzatore indichi l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio come se fossero stati beni in proprietà, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio. Questo criterio si riferisce espressamente alle operazioni di *locazione finanziaria* caratterizzate dalla formale presenza, in contratto, dell'opzione finale di acquisto e dal trasferimento, in capo al locatario, dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà del bene.

Di conseguenza, seguendo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, sembrerebbe legittimo includere nel calcolo del capitale investito, ovvero nel totale degli investimenti effettuati nell'azienda, anche il valore dei beni concessi in leasing.

I beni strumentali utilizzati in comodato e/o noleggio nei nostri bilanci sono evidenziati nei conti d'ordine come beni di terzi, mentre secondo la normativa fiscale, ai fini degli studi di settore, essi devono essere assunti sulla base del costo sostenuto dal concedente.

Per quanto esposto e per necessità di certezza e celerità della istruttoria prefallimentare, la soglia di cui all'art. 1 co. II lettera a) è pari al Totale Attivo dello stato patrimoniale, a dati contabili, considerato al lordo dei fondi di



ammortamento e maggiorato del costo storico di acquisto sostenuto dal concedente per i beni strumentali materiali ed immateriali concessi in leasing, comodato, noleggio e locazione (Cfr: Rivista il Fallimento n. 9/2005).

## **II. Significato di “hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi medi”**

### **Secondo una nozione civilistica:**

**Tutti i ricavi**, comunque conseguiti ovvero derivanti sia dalla attività/e caratteristiche che dalle attività accessorie, classificati, nel Bilancio delle società capitali espresso in forma CEE, nelle **voci A1 ed A5 del conto economico** ex all’art. 2425 c.c. (ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi ed altri ricavi). Detti ricavi sono esposti al netto di sconti, abbuoni e resi ex art. 2425 bis c.c..

**Secondo una nozione fiscale**.: Ricavi e proventi comprendono ogni corrispettivo conseguito nell’esercizio di impresa anche se non direttamente collegato alla attività principale. Ai fini fiscali, sostanzialmente, sono considerati ricavi *tutti i corrispettivi derivanti dalla cessione di beni cosiddetti “merce” e dalla prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa anche se non collegate all’attività principale*<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Ai sensi art. 85 I co. del nuovo T.U.I.R. (D. P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 modificato art. 1 D.Lgs n. 344 del 12/12/2003) sono considerati ricavi:

- a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa;
- b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie (cioè solo quelle iscritte nell’attivo circolante dello stato patrimoniale).

In linea di principio il valore civile e fiscale dei ricavi coincide.

L'inciso del legislatore "in qualunque modo risulti", potrebbe far ritenere che in sede fallimentare si debbano guardare i ricavi effettivi, evincibili non solo dai dati esposti nelle risultanze contabili civili (bilancio) e fiscali (dichiarazioni/registri), ma anche dai dati effettivi "più o meno ufficiali" ed in qualunque modo dimostrabili (cfr L.De Angelis "Fuori piccole aziende ed imprenditori agricoli" in Italia Oggi del 23-12-2005).

### **III. Identificazione del periodo temporale di riferimento**

Il legislatore si è limitato ad indicare il riferimento temporale solo per la valorizzazione dei ricavi e non ha individuato l'epoca a cui la valutazione del capitale investito debba essere riferita.

Identificando il valore del capitale investito con l'attivo dello stato patrimoniale, parrebbe che il valore ad esso attribuibile sia "statico" e fotografi l'azienda in un determinato istante, ad esempio al momento dell'ultimo bilancio presentato.

Dal momento che il secondo parametro per la qualificazione di piccolo imprenditore prende come riferimento i ricavi medi degli ultimi tre anni, pare ragionevole ritenere che l'indagine per il calcolo del capitale investito possa essere riferita agli ultimi tre anni in virtù di un corretto principio di omogeneità ed analogia.

La determinazione del valore del capitale investito considerando gli ultimi tre anni potrebbe scaturire:

- da una semplice media aritmetica del capitale investito calcolato in ciascun anno oggetto di analisi, giungendo ad un valore medio da confrontare con la soglia dei 300.000,00 Euro;

- da un semplice confronto di valori puntuali sull'orizzonte temporale degli ultimi tre anni e nel momento in cui uno di essi supera la soglia, ritenere superato il limite di fallibilità;
  - da una determinazione storica di formazione del capitale investito partendo dall'ultimo attivo di patrimonio e sommando algebricamente le variazioni intervenute a seguito di dismissioni/acquisizioni cespiti, di riduzioni di capitale per operazioni straordinarie (recesso/esclusione soci), etc derivanti sostanzialmente da “ impieghi che sono stati consumati o perduti o fuoriusciti dall'azienda senza corrispettivo” ( Il Diritto fallimentare 2006, Giuseppe Verna Dottore Commercialista in Milano).
- Quest'ultima indagine retrospettiva risulta alquanto complessa ed articolata per l'elevato contenuto tecnicistico e si concilia scarsamente con le esigenze di speditezza della istruttoria prefallimentare e con lo spirito della riforma improntata a semplificare e sveltire i tempi della procedura.

#### **IV. Individuazione dei documenti utili per valorizzare i parametri suddetti in base alla tipologia dei soggetti fallibili -società di capitali, società di persone, ditte individuali-**

In linea generale i documenti da cui evincere i parametri sono documenti previsti dalla normativa civile e fiscale, nonché dalla prassi e dottrina aziendalistica e dai principi contabili nazionali ed internazionali. Si rammenta che in sede di istruttoria prefallimentare “il Giudice Delegato provvede senza indugio e nel rispetto del contraddittorio all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio”, ex art. 15 l.f. novellato.

- ✓ **Il valore del capitale investito si desume:**

- *Società di capitali non quotate*

Le società di capitali ed enti equiparati possono essere solo nel regime fiscale di contabilità ordinaria<sup>10</sup>. I documenti contabili ed i registri civili e fiscali da cui determinare il valore del capitale investito sono:

- bilanci CEE<sup>11</sup> (composti da Stato Patrimoniale + Conto Economico + Nota Integrativa corredata da eventuale rendiconto finanziario<sup>12</sup>)

<sup>10</sup> *Regime Fiscale di Contabilità Ordinaria: le società di capitali ed enti equiparati sono soggette solo alla contabilità ordinaria, mentre società di persone e ditte individuali sono soggette all'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria solo se superano determinate soglie di volume di affari previste dalla normativa fiscale, diversamente sono sottoposti al regime di contabilità semplificata, salvo la possibilità di esercitare opzione per il regime di contabilità ordinaria. Ai sensi art. 18 co 1 DPR 600/73 sono ammessi al Regime di contabilità semplificata le imprese individuali e dalle società di persone che nell'anno precedente a quello in corso e relativamente a tutte le attività esercitate abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti:  
€ 309.874,14 per le imprese esercenti attività di prestazione di servizi;  
€ 516.456,90 per le imprese esercenti attività diverse dalla prestazione di servizi quali la cessione e/o la produzione di beni. In questo regime non è obbligatoria la tenuta del libro inventari e del libro giornalmastro.*

<sup>11</sup> *Il bilancio CEE può essere redatto in forma ordinaria ed in forma abbreviata. Ai sensi art. 2435 bis c.c. possono redigere il bilancio abbreviato esclusivamente le società di capitali che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati quando nel primo esercizio o successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:*

- a. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale 3.125.000 €;
- b. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.250.000 €;
- c. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità.

*Il Governo ha, di recente, approvato due provvedimenti, in recepimento della direttiva comunitaria 51/03, di modifica dei suddetti limiti (Sole 24 ore del 6/11/2006).*

<sup>12</sup> *Il rendiconto finanziario detto anche prospetto delle variazioni avvenute nell'esercizio nella situazione patrimoniale-finanziaria.*

*Il rendiconto finanziario fa parte di quei documenti di bilancio "volontari" (la legge non prevede espressamente la redazione del rendiconto finanziario come prospetto contabile obbligatorio. Tuttavia il principio contabile n. 12 precisa che "... tra le informazioni che devono essere fornite nella nota integrativa vi sono quelle riguardanti: a) le variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto; b) le variazioni avvenute nella situazione patrimoniale e finanziaria, cioè nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale, espone in modo da evidenziare le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi". Nella nota integrativa è quindi necessario inserire il prospetto del rendiconto finanziario, in quanto con questa informazione è possibile comprendere la dinamica delle operazioni effettuate dalla impresa nel periodo di riferimento, e perché tali informazioni di natura finanziaria non sarebbero altrimenti ottenibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Secondo Corretti Principi Contabili la presentazione del rendiconto finanziario sarebbe obbligatoria per tutte le imprese (società di capitali), tuttavia la mancata presentazione in Nota Integrativa non costituisce violazione dell'obbligo generale di rappresentazione chiara veritiera e corretta (Cfr. Lefebvre contabile 2006). Di fatto, nella prassi, poche aziende, soprattutto quelle di modeste dimensioni (meno dotate amministrativamente) non lo redigono.)*

*Il rendiconto finanziario scaturisce dalle "analisi di bilancio". Le tecniche concretamente applicabili per l'elaborazione dei bilanci sono diverse e le più diffuse sono la "tecnica per quozienti ovvero indici di bilancio" e la "tecnica per flussi finanziari di cassa e di capitale circolante netto". Le applicazioni di queste tecniche non sono tra loro alternative, ma sono congiunte e portano ad ottenere informazioni complementari sulla situazione patrimoniale-finanziaria-reddituale della impresa.*

*Il rendiconto finanziario viene elaborato al fine di evidenziare i movimenti di natura finanziaria e patrimoniale effettuati dall'impresa nell'esercizio della propria attività e di spiegare le variazioni subite nel tempo. Questa informativa non è direttamente ottenibile dal bilancio: stato patrimoniale, conto economico e Nota Integrativa in quanto non mostra le variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e patrimoniali e le cause che le hanno determinate. Il rendiconto finanziario, quindi ha lo scopo non solo di riassumere le operazioni di finanziamento dell'impresa durante l'esercizio, ma anche quello di evidenziare le operazioni d'investimento dell'impresa durante l'esercizio. Le variazioni degli investimenti sono dette impieghi e le variazioni dei finanziamenti sono dette fonti. Impieghi e fonti rappresentano i flussi finanziari.*

*I flussi finanziari sono variazioni elementari di poste patrimoniali, in modo particolare possiamo dire che le fonti e gli*

depositati presso il registro imprese nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di assemblea di approvazione del bilancio;

- ultima situazione economica patrimoniale finanziaria aggiornata (bilancio di verifica);
- registro cespiti ammortizzabili<sup>13</sup> (D.P.R. 600/73 art. 14 e seguenti). In alternativa alla tenuta del registro le annotazioni obbligatorie possono essere effettuate sui libri inventari ex art. 2 D.P.R. 695/96 e sul libro giornale ex art. 12 D.P.R. 435/2001);
- libro inventari<sup>14</sup> (art. 2214 -2217c.c.);
- fascicolo Dichiarazione Fiscale Unico (USC): quadro RF ed RS dai righe<sup>15</sup> RS1 sino a RS14 compreso e Studi di Settore/Parametri<sup>16</sup> (il valore beni strumentali, magazzino indicati nel quadro dati contabili)

---

*impieghi si generano per effetto delle operazioni aziendali di acquisizione di capitale e di impiego di capitale che si traducono contabilmente nella variazione degli investimenti e dei finanziamenti.*

*Quindi così come il conto economico spiega in termini economici le variazioni tra la struttura patrimoniale iniziale e quella finale (costi e ricavi), il rendiconto finanziario spiega le cause della variazione tra stato patrimoniale iniziale e stato patrimoniale finale, ma le espone in termini finanziari (entrate finanziarie e uscite finanziarie).*

*Risulta evidente che il rendiconto finanziario è uno strumento che completa l'informativa di bilancio ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico di esercizio.*

<sup>13</sup> *Il Registro Cespiti o Dei Beni Ammortizzabili ( la cui tenuta è espressamente prevista dalla normativa fiscale, art. 16 DPR 600/1973, e che senza dubbio potrebbe essere incluso tra quei libri che generalmente il codice civile raggruppa tra "le altre scritture contabili richieste dalla natura e dimensioni della impresa"), contiene elenco dei beni immobili, beni mobili registrati, beni mobili- arredi, impianti, macchinari, attrezzature-. I cespiti devono essere identificati singolarmente o per categorie omogenee indicando: Anno di acquisizione, costo di acquisto originario, rivalutazioni svalutazioni, fondo ammortamento, coefficiente di ammortamento, quota annuale di ammortamento, data di dismissione/eliminazione dal processo produttivo. N.B.: Per le imprese in contabilità ordinaria, le predette annotazioni, in alternativa, possono essere eseguite nel libro inventari ex art. 2 DPR 695/96 o nel libro giornale/mastro ex art. 12 DPR 435/2001(nella prassi questa facoltà, generalmente, non viene esercitata, per ragioni di trasparenza, snellezza e controllo nella tenuta delle scritture contabili).*

<sup>14</sup> *Il libro degli inventari, tenuto a norma dell'art. 2214-2217 c.c. da società di capitali, da imprenditori individuali e società di persone in contabilità ordinaria, contiene l'elenco analitico delle attività e passività che formano il patrimonio della impresa, raggruppate in categorie omogenee (ad esempio: crediti , magazzino, immobilizzazioni materiali, terreni, debiti ...) e riporta il bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa). L'amministratore/rappresentante redige e sottoscrive ogni singolo inventario, predisposto per ciascun esercizio entro il termine di tre mesi stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi (Unico). Bilancio chiuso al 31/12/2005, Unico Soc. Capitali presentato entro il 31/10/2006, Libro Inventari redatto entro il 31/01/2007.*

*L'esame congiunto dei libri inventari e beni ammortizzabili, quando possibile, permette di effettuare un "controllo incrociato" di informazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della impresa che consentono di pervenire ad un quadro il più possibile coerente e veritiero della realtà aziendale. I libri suddetti, pertanto, non sono assolutamente equipollenti.*

- *Società di persone e ditte individuali in regime di contabilità ordinaria*

I documenti contabili ed i registri civili e fiscali sono:

- bilanci che non sono in forma CEE (composti da Stato patrimoniale e Conto Economico. Non c'è la Nota Integrativa) e non sono depositati presso il registro imprese;
- ultima situazione economica patrimoniale finanziaria aggiornata;
- registro cespiti ammortizzabili;
- libro inventari;
- fascicolo Dichiarazioni Fiscali - Unico Società di Persone (USP) oppure Unico Persone Fisiche (UPF): quadro RF al rigo RF66 e Studi di Settore/Parametri (il valore beni strumentali, magazzino sono indicati nel quadro dati contabili).

- *Società di persone e le ditte individuali in regime di contabilità semplificata*<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Tutti i numeri dei righe citati nel presente elaborato si riferiscono al modello unico 2006, periodo di imposta anno 2005.*

<sup>16</sup> *Gli studi di settore sono uno strumento fiscale utilizzabile dall'Amministrazione Finanziaria per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi dalle imprese e professionisti in funzione delle singole attività economiche esercitate. Sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati forniti dal contribuente mediante questionari inviati precedentemente dall'Amministrazione finanziaria. Dati ed informazioni sono di natura contabile/fiscale (valore dei ricavi, valore dei beni strumentali, valore dei crediti, valore del magazzino) e di natura "organizzativo/gestionale/strutturale" (tipologia dei beni strumentali, tipologia della attività esercitata, tipologia dei ricavi, tipologia dell'opificio per dimensioni, ubicazione...) caratterizzanti l'attività ed il contesto economico in cui questa si svolge.*

*"Essi consentono quindi di determinare i ricavi o i compensi che con massima probabilità possono essere attribuiti al contribuente in base ad elaborazioni statistiche" (Cfr. sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)).*

*Al momento della presentazione della dichiarazione Unico il contribuente deve allegare un modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore che si considera parte integrante della dichiarazione dei redditi. Il modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore va presentato solo dai contribuenti che svolgono una o più delle 490 attività comprese nei 206 studi di settore approvati. Il modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore non va presentato qualora operino cause di esclusione dagli studi stessi. Se vi è, invece, una causa di inapplicabilità (per cui si rendono applicabili i parametri), occorre compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.*

*Il modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, pertanto, si identifica, ai nostri fini, come una informazione complementare (talora indispensabile per valutare la coerenza dei dati espressi nei vari quadri di cui si compone Unico, nel bilancio e nei registri inventari e cespiti) rispetto ai dati evincibili dagli altri quadri di Unico.*

<sup>17</sup> *Si Confronti la nota n.9.*

dato che non è obbligatoria la redazione di alcun bilancio di esercizio, non è obbligatoria la tenuta del libro inventari e del libro giornalmastro si dovrà ricorrere ad esaminare documenti extra contabili quali elenco crediti/debiti; prospetto aggiornato della situazione patrimoniale; visure da catasto/conservatoria immobiliare e registro P.R.A.;

- registri tenuti ai fini IVA, in particolare registro acquisti;
- registro cespiti ammortizzabili;
- fascicolo Dichiarazioni Fiscali - Unico Società di Persone (USP) ovvero dichiarazione Unico Persone Fisiche (UPF)- : non vi sono quadri specifici che contengono il dato richiesto, se non gli Studi di Settore/Parametri nei quali si possono dedurre dati parziali ( ad esempio il valore beni strumentali,magazzino sono indicati nel quadro dati contabili).

✓ **Il valore dei ricavi si desume:**

- per tutte le imprese in contabilità ordinaria:
  - fascicolo Unico Società di Capitali – quadro RF/ RS righe: RF1, RF76, RS26 e RS30; quadro Irap Righi IQ1 e IQ5; Studi di Settore (quadro dati contabili);
  - fascicolo Unico Società di Persone - quadro RF righe RF1 e RF76, quadro Irap righe IQ1 e IQ5, Studi di Settore (quadro dati contabili);
  - fascicolo Unico Persone Fisiche - quadro RF righe RF1 e RF75, quadro Irap righe IQ1 e IQ5 ,Studi di Settore (quadro dati contabili);
  - prospetto di Conto Economico dei bilanci:
    - per le società di capitali redatti in forma CEE voce A1 e A5
    - per società di persone e ditte individuali nella voce ricavi totali
- per le imprese in contabilità semplificata

- fascicolo Unico Società di Persone - quadro RG righe RG2 e RG3, quadro Irap IQ1 e IQ5, Studi di Settore (quadro dati contabili);
- fascicolo Unico Persone Fisiche - quadro RG righe RG2 e RG3, quadro Irap righe IQ1 e IQ5, Studi di Settore (quadro dati contabili);
- registri IVA delle fatture emesse<sup>18</sup> e/o dei corrispettivi nonché Dichiarazione annuale IVA (contenuta nel fascicolo di Unico) quadro VE rigo VE40.

Stefania Malerba  
Dottore commercialista in Mantova

---

<sup>18</sup> Si tenga presente che il totale delle fatture emesse corrisponde al volume di affari IVA (rigo VE40). Non sempre l'ammontare dei ricavi corrisponde all'ammontare del volume di affari IVA in virtù del principio di cassa previsto dalla normativa fiscale. In taluni casi, pertanto, il dato che emerge dal rigo VE40, volume di affari, ai nostri fini, potrebbe essere fuorviante.